SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 390

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BATTELLO, ONORATO, TOSSI BRUTTI, GRECO, IMPOSIMATO, LONGO, MACIS, SALVATO e BOCHICCHIO SCHELOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1987

Nuovo ordinamento della professione forense

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema generale della giustizia è venuto sempre più assumendo in questi ultimi anni rilevanza e centralità, da un lato per la crescente importanza dell'intervento giudiziario in settori cardine dell'intera vita del Paese e del rapporto fra società ed istituzioni e dall'altro lato per la grave crisi in cui versa l'organizzazione della giustizia e la questione stessa di un suo adeguato funzionamento.

I mutamenti intervenuti, anche alla luce della generale crescita della società e dell'emergere in essa di nuove condizioni ed esigenze nel cui quadro sono chiamati ad operare i vari soggetti, hanno certamente inciso in modo profondo sul ruolo, in qualche misura sulla stessa «identità» degli operatori giudiziari.

Per restituire piena credibilità ed efficienza alla funzione giudiziaria è necessaria una complessa opera riformatrice sia sul piano normativo che su quello dei mezzi e delle strutture a disposizione. Non è possibile pensare di risolvere i molti problemi della giustizia e del suo concreto funzionamento senza un adeguamento della figura e della funzione dell'avvocato alla mutata realtà. Si può in proposito affermare che il tema della riforma dell'ordinamento forense è vecchio ma attualissimo.

La sua attualità è emersa con forza in due recenti occasioni, e cioè la Conferenza nazionale della giustizia promossa dal Ministero (Bologna, novembre 1986) e quella, organizzata dal PCI a Roma nel gennaio 1987, sul «diritto alla giustizia», svoltasi con larga partecipazione di politici ed operatori.

Si gioca, quindi, in sede di riforma dell'ordinamento forense, non solo una configurazione moderna, all'altezza dei tempi, dell'avvocatura

italiana, ma anche la formazione di una figura rinnovata di avvocato che unisca i valori positivi della tradizione forense alla coscienza di un nuovo ruolo della società democratica (citiamo dalla relazione dell'onorevole Ricci alla suddetta conferenza nazionale sul «diritto alla giustizia»).

Sono, in questa prospettiva, di particolare importanza, quanto a contenuti della riforma:

1) La determinazione delle condizioni che danno titolo ad essere e a restare iscritti all'albo. Poichè è socialmente importante che l'avvocato, per svolgere le essenziali funzioni che gli sono proprie, abbia una elevata ed adeguata qualificazione, l'albo deve essere riservato soltanto ai veri avvocati, ed è un vero avvocato chi, attraverso l'esercizio effettivo della professione, il quotidiano perfezionamento della sua esperienza e preparazione, dà la garanzia al cittadino di essere in grado di fornire l'assistenza e la difesa nel loro più alto significato di valore costituzionale e sociale. A tal fine l'obbligatorietà dell'esercizio effettivo e continuativo della professione, legislativamente sancito, e il rigore nella determinazione delle incompatibilità, attribuiscono alla riforma un significato qualificante.

2) Nuove regole per l'accesso alla professione, tali da positivamente condizionarne l'avvenire:

a) approfondita preparazione, effettiva e garantita, anche attraverso nuovi compiti e funzioni attribuiti agli ordini, regolamentazione della pratica presso gli uffici giudiziari e le avvocature pubbliche, insieme a borse di studio e altri sostegni economici. Per i positivi aspetti che può comportare, e alla luce delle approfondite elaborazioni che sono state compiute in proposito, deve anche essere presa in attenta considerazione la possibilità di un tirocinio professionale comune tra avvocati e magistrati;

b) iscrizioni all'albo esclusivamente per esami e non più di diritto, anche per il necessario rispetto del quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione;

c) limite di età per l'iscrizione e limite di tempo tra il superamento dell'esame e l'iscrizione, al fine di assicurare che la scelta della professione non avvenga oltre l'età in cui ciascuno compie le scelte fondamentali di vita e di impegno di lavoro, e per assicurare altresì una continuità tra il completamento della preparazione, accertato dall'esame, e l'inizio effettivo dell'attività professionale.

In questo senso, pur riguardando soltanto la materia del praticantato, si è mossa la legislazione recente (vedi legge 24 luglio 1985, n. 406: Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale).

3) L'autonomia dell'avvocatura, da attuare attraverso un nuovo ed effettivo potere di autogoverno attribuito ai consigli dell'ordine e al Consiglio nazionale forense. Quest'ultimo deve essere dotato di poteri regolamentari per l'attuazione della legge professionale e per la disciplina della professione nell'ambito della normativa generale di cui alla legge stessa, col solo controllo di legittimità da parte del Ministero di grazia e giustizia; gli esami di avvocato devono essere gestiti direttamente dagli ordini; deve essere sancita l'esclusività del procedimento disciplinare da parte degli ordini stessi e la piena autonomia di tale procedimento, eccetera. L'autogoverno sarà più efficace se si procederà all'elezione diretta, e non di secondo grado come avviene attualmente, del Consiglio nazionale e se i consigli dell'ordine saranno eletti in base a nuove norme che ne amplino la democraticità, ad esempio tutelando le minoranze attraverso un voto limitato.

4) Maggior tutela della libertà dell'avvocato nello svolgimento delle sue attività professionali da ogni atto che arbitrariamente tende a limitarlo, anche se proveniente dalla magistratura.

Una riforma del tipo delineato consegue il risultato, e deve comunque avere come asse portante l'intento, di esaltare la professionalità.

È stato detto che gli elementi che riassumono il valore di un ceto professionale sono costituiti dalla specialità delle conoscenze organizzate in sistema e dall'autorità; l'autorità che deriva, appunto, dalla somma delle conoscenze specialistiche, dalla utilità e dal valore sociale, neanche dal riconoscimento che ne dà l'opinione pubblica.

Questa definizione si attaglia perfettamente all'avvocato di oggi, in quanto individua il terreno su cui occorre muoversi perchè il suo

ruolo esca rafforzato. Un avvocato più competente e professionalmente capace, conseguentemente dotato di maggiore autorevolezza, esalta il rilievo di interesse pubblico della sua funzione, che tuttavia restando strumento privato autogovernato, garantisce all'avvocato stesso la libertà e l'indipendenza. Questa è la figura di avvocato che la riforma professionale può creare, ponendo in movimento anche il processo etico e culturale che è indispensabile perchè si verifichi il superamento dell'attuale crisi di identità più o meno presente negli avvocati italiani.

Non pensiamo certamente che la riforma professionale possa da sola risolvere tutti i problemi dell'avvocatura e tanto meno quelli ben più vasti della giustizia. Essa tuttavia può creare le condizioni di partenza perchè un avvocato rinnovato scenda in campo, con una nuova forza e consapevolezza, sul terreno della riforma giudiziaria e dell'affermazione dei valori che la sostanziano.

La prima legge che ha disciplinato l'avvocatura italiana è la legge 8 giugno 1874, n. 1938. Durante il regime fascista, l'ordinamento forense è stato riformato con legge 22 gennaio 1934, n. 36, che ha convertito in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Dopo la caduta del fascismo, vi è stata una serie di interventi frammentari, soprattutto volti ad eliminare norme incompatibili con l'ordinamento democratico; ma è mancata una riforma organica, nonostante la lunga serie delle proposte avanzate.

Nel frattempo, sono notevolmente mutati, come già richiamato, il contesto economico e sociale in cui opera l'avvocato e il modo di esercizio della professione forense.

In luce sempre maggiore si è posta la funzione dell'avvocato come tramite indispensabile per la concreta attuazione, nei fatti e nella vicenda giudiziaria specifica, del diritto alla difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione, e quindi la dimensione pubblicistica della funzione stessa; e nello stesso tempo la necessità di riaffermare la caratterizzazione privatistica della sua figura, a sua volta tramite di autonomia e libertà. È necessario inoltre rinnovare la professione dell'avvocato al fine di meglio qualificarla.

Tutto quanto sopra rende indispensabile e urgente la riforma dell'ordinamento professionale forense. Attraverso essa, va rinnovata tutta la disciplina legislativa attualmente vigente, essendo impossibile ed impensabile un intervento semplicemente modificatore delle vecchie norme.

Il disegno di legge che viene presentato si propone di conseguire questi risultati, tenendo conto di tutte le proposte già avanzate in passato per l'esame da parte del Parlamento e inoltre delle molte discussioni avvenute nelle più varie sedi e degli studi compiuti.

Nel presente disegno di legge è contenuta la disciplina di tutta la materia, con esclusione di alcuni settori, che si è ritenuto preferibile riservare a interventi legislativi particolari, anche se la loro connessione e complementarietà rispetto all'oggetto del presente disegno appare evidente: patrocinio e difesa dei meno abbienti nell'ottica di un sistema o servizio sociale di difesa cui l'avvocato partecipi in prima persona; retribuzione dell'avvocato e norme tariffarie; disciplina delle società professionali; avvocature speciali (dello Stato, degli enti pubblici).

D'altro canto un intervento organico, autonomo e immediato, sull'ordinamento della professione di avvocato è fortemente motivato dalle ragioni che differenziano questa da ogni altra professione, consistenti – come già evidenziato – nell'essere essa strumento di attuazione del diritto costituzionale alla difesa e quindi fondamentale garanzia per la tutela delle libertà del cittadino.

La presente proposta mira ad attribuire all'avvocato, in modo notevolmente innovativo, una elevata qualificazione e una elevata dignità, per renderlo idoneo a soddisfare ogni esigenza di assistenza nel sempre più complesso e coinvolgente mondo del diritto. Strumenti essenziali per questa «rivalutazione» della professione forense sono il riconoscimento di molte garanzie e dell'autogoverno della categoria, con i controlli necessari in considerazione degli interessi pubblicistici coinvolti dall'esercizio dell'avvocatura.

L'autogoverno della categoria, che ha nei poteri regolamentari del Consiglio nazionale forense una delle espressioni più significative (articolo 34), comporta l'esigenza che gli

organi direttivi siano disciplinati da norme democratiche, sia per quanto riguarda le elezioni alle varie cariche (articolo 40 e seguenti), sia per quanto riguarda i compiti e il funzionamento (titolo II e III, articoli da 18 a 39).

Inoltre deve essere soddisfatta l'esigenza che l'avvocatura garantisca un corretto adempimento dei delicati e importanti compiti ad essa affidati. È essenziale compiere un passo decisivo nel richiedere all'avvocato sicura competenza ed efficienza nel trattare ogni affare affidatogli.

Sono punti qualificanti della proposta di riforma dell'ordinamento forense quelli particolarmente rivolti a definire la professionalità richiesta dall'avvocato. A tale proposito sono significativi:

la disciplina dell'accesso alla professione, attraverso una qualificata preparazione, contemperando rigore e serietà con la garanzia di accesso aperto ad appartenenti ad ogni ceto sociale (titolo VIII, articoli da 70 a 85);

l'esclusione delle iscrizioni di diritto e i limiti di età per l'iscrizione all'albo coordinati alle norme previdenziali (articolo 50);

la previsione della specializzazione come indicazione preferenziale per il modo di esercizio della professione, ai fini di una specifica competenza (articoli 14 e 15);

la rigorosa disciplina delle incompatibilità, con riguardo non solo alla tutela della dignità della professione forense, ma anche all'impossibilità che siano svolte egualmente bene distinte attività di lavoro (articolo 56);

l'imposizione del requisito della effettività e continuità dell'esercizio della professione per la conservazione dell'iscrizione all'albo (articoli 53 e 54);

l'enunciazione di alcuni importanti princìpi deontologici, adeguati alla nuova caratterizzazione dell'avvocato e collegati con i suoi doveri sociali e con l'esigenza di una sua particolare qualificazione professionale e morale (articoli 2 e 3);

il riconoscimento della competenza esclusiva dell'avvocato anche in materia di consulenza stragiudiziale, fatte salve le competenze, in proposito, acquisite dalle altre libere professioni (articolo 2).

Particolare attenzione è stata posta al procedimento disciplinare, per il quale la principale innovazione si riferisce all'autonomia di esso rispetto al procedimento penale. Tale autonomia si impone sia per la diversità sostanziale delle norme disciplinari rispetto a quelle penali, sia per le rilevanti esigenze di tempestività (nell'inizio e nella conclusione) del giudizio disciplinare, tempestività incompatibile con la durata del processo penale, sia infine per una esigenza oggettiva e soggettiva di autonomia accompagnata dal necessario rigore. Per evitare tuttavia che possano venirsi a determinare abnormi situazioni di conflitto fra giudicato penale ed esiti del procedimento disciplinare, sono stati previsti e regolati specifici casi di riapertura del procedimento disciplinare (articolo 104). Si è inoltre tenuto conto che un processo disciplinare autonomo rispetto a quello penale deve poter prevedere più ampi poteri istruttori da parte degli organi giudicanti e più sicure garanzie di obiettività e di giusto rigore nell'interesse della collettività (titolo IX, articoli da 86 a 106).

Ai problemi in passato più discussi si è cercato di dare una soluzione conforme alle prevalenti istanze dell'avvocatura. Così deve ritenersi problema superato la scelta fra albo aperto o albo chiuso (quest'ultimo nel senso che l'accesso alla professione debba avvenire per concorso e per posti limitati). È infatti di gran lunga prevalente l'esigenza di prevedere in modo nuovo la disciplina relativa a chi può stare negli albi, ed è senza dubbio preferibile affidare la selezione dei professionisti alla dimostrazione, che essi sappiano dare, di svolgere con serietà e capacità il loro lavoro, piuttosto che a concorsi estremamente aleatori e difficili da organizzare con piene garanzie di serietà e imparzialità.

Per quanto riguarda il patrocinio davanti alle magistrature superiori, non si giustifica un albo speciale a cui, come è nella disciplina attuale, tutti possono accedere per anzianità. La scelta contenuta nel presente disegno di legge è quindi quella di ammettere al patrocinio suddetto gli avvocati che abbiano una certa anzianità di iscrizione all'albo e quindi una certa esperienza (articolo 11).

È parso opportuno riconoscere espressamente i sindacati e le associazioni forensi, sia attribuendo loro la rappresentanza degli iscrit-

ti per le questioni attinenti le condizioni economiche, sia prevedendo la possibilità di un loro intervento per alcuni specifici compiti.

In definitiva, il presente disegno di legge si propone:

di inserire la nuova disciplina del difensore nel quadro complessivo delle riforme della giustizia;

di strutturare la professione di avvocato come strumento di attuazione del diritto costituzionale di difesa e di tutela della libertà del cittadino;

di adeguare la struttura della professione alla realtà sociale, economica e politica in evoluzione.

Nella nuova disciplina l'avvocatura è intesa come servizio nell'interesse della collettività e dei singoli e la sua funzione assume un grande rilievo di interesse pubblico, pur restando strumento privato, con il riconoscimento del massimo di libertà e di autonomia.

Concludendo, il presente disegno di legge prevede un avvocato qualificato e competente, che esercita effettivamente la professione consapevole dell'importanza della sua funzione sociale, dotato di prestigio e di dignità, tutelato nella sua libertà e nella sua autonomia.

I proponenti intendono conferire alla presente loro iniziativa il carattere di una proposta aperta a tutti i contributi positivi che – per il raggiungimento delle finalità sopra delineate – potranno venire dal mondo dell'avvocatura, dagli altri operatori della giustizia, dal mondo accademico e dalla società civile. Essi si augurano quindi che intorno all'iniziativa stessa si sviluppi un proficuo dibattito che serva a migliorare e insieme ad accelerare l'approvazione della non più rinviabile riforma dell'ordinamento forense.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(La professione forense)

1. Gli avvocati sono liberi professionisti che, esercitando in piena autonomia la tutela dei diritti e degli interessi particolari o collettivi e garantendo il contraddittorio, rendono effettivi la conoscenza e l'applicazione dell'ordinamento giuridico vigente e l'esercizio del diritto alla difesa, concorrendo con i giudici e gli altri organi di giustizia all'attuazione dei princìpi fissati dall'articolo 24 della Costituzione.

2. Ai suddetti fini la professione forense si esplica attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio e ogni altra attività di assistenza e di consulenza giuridica.

3. Il diritto alla difesa deve essere garantito procurando a chiunque la possibilità effettiva di usufruire dell'assistenza da parte dell'avvocato.

Art. 2.
(Funzioni dell'avvocato)

1. Sono funzioni esclusive dell'avvocato la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e negli arbitrati rituali, salva la competenza che spetta per legge all'Avvocatura di Stato.

2. Sono riservate in via generale agli avvocati e, per quanto loro consentito da particolari disposizioni di legge, agli altri iscritti in albi professionali: l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili. Sono fatti salvi i diritti acquisiti, in forza di leggi speciali, anteriormente all'entrata in vigore di questa legge da persone non iscritte in albi.

3. È riservata, inoltre, agli avvocati l'attività retribuita di consulenza ed assistenza giuridica

stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze degli iscritti ad altri albi professionali.

Art. 3.

(*Doveri e deontologia*)

1. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione e tenendo conto del rilievo sociale della difesa.

2. Rientrano tra i doveri primari dell'avvocato: accettare soltanto gli incarichi che può adempiere con adeguata competenza; trattare ogni affare affidatogli con impegno e diligenza, tenendo costantemente informato il cliente; svolgere con analogo impegno e diligenza le difese di ufficio; arricchire costantemente il proprio patrimonio tecnico-culturale al fine di trattare ogni affare con specifica competenza; rispettare il segreto e la discrezione professionali; astenersi dal ricorrere a mezzi pubblicitari o forme sleali di acquisizione della clientela; richiedere, o concordare con i clienti, compensi equi; retribuire i dipendenti in base ai contratti collettivi di lavoro e i collaboratori con equità tenuto conto delle tariffe professionali; osservare con scrupolo l'obbligo della fedeltà fiscale e degli adempimenti previdenziali.

Art. 4.

(*Difese d'ufficio*)

1. L'avvocato è tenuto a svolgere le difese d'ufficio, salvo giusto motivo di rinuncia. Se il magistrato che ha conferito l'incarico non ravvisa il giusto motivo, ne dà notizia al consiglio dell'ordine il quale, se del caso, procede disciplinarmente.

2. Se un difensore nominato d'ufficio rinuncia, il giudice deve, in ogni caso, nominare altro difensore.

3. I consigli dell'ordine possono fornire ai capi di ogni ufficio giudiziario indicazioni preventive degli avvocati tra cui eseguire la scelta dei difensori d'ufficio per singoli processi o per giorni d'udienza o per turni giornalie-

ri. I consigli dell'ordine provvedono a fornire le suddette indicazioni sentiti gli avvocati interessati, tenuto conto della loro disponibilità e specifica competenza e sentiti, se ne fanno richiesta, i sindacati forensi.

4. L'avvocato nominato difensore d'ufficio può farsi sostituire ai sensi dell'articolo 17.

Art. 5.

(*Segreto e discrezione professionali*)

1. L'avvocato è tenuto al segreto professionale nell'interesse del cliente e alla discrezione. La trasgressione di questo dovere comporta in ogni caso l'apertura di procedimento disciplinare.

2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

Art. 6.

(*Perquisizioni ed ispezioni presso gli uffici degli avvocati*)

1. Le perquisizioni o le ispezioni presso gli uffici degli avvocati sono consentite solo quando questi sono imputati di reati e limitatamente ai fini del loro accertamento.

2. Le ispezioni fiscali negli uffici degli avvocati possono essere eseguite solo al fine di accertare e perseguire irregolarità od evasioni degli avvocati stessi e devono consentire il rispetto del segreto professionale.

3. Nel corso dei suddetti accertamenti, l'esame dei fascicoli riguardanti i clienti, nonchè di atti o documenti affidati dai clienti all'avvocato, può avvenire soltanto in base ad autorizzazione concessa con provvedimento motivato dal procuratore della Repubblica, che ne dà immediata comunicazione al consiglio dell'ordine. L'autorizzazione può essere concessa solo quando vi è irregolarità grave nella tenuta dei libri fiscali obbligatori o quando vi è fondato sospetto di evasione; nell'autorizzazio-

ne deve essere indicato nominativamente il magistrato o l'ufficiale della Guardia di finanza autorizzato a procedere alle ispezioni e responsabile del rispetto del segreto. Nelle ispezioni, l'avvocato ha diritto a farsi assistere da un rappresentante del consiglio dell'ordine e del sindacato al quale è iscritto. Se l'avvocato ne fa richiesta, l'ispezione non può avere inizio in assenza del rappresentante dell'ordine o del sindacato, salvo il compimento di atti cautelari per garantire la reperibilità di scritture, atti o documenti.

4. I pubblici ufficiali che nel corso degli accertamenti di cui al presente articolo siano venuti a conoscenza di fatti o notizie relativi a clienti dell'avvocato, sono a loro volta obbligati al segreto; è comunque vietata l'utilizzazione, per qualsiasi fine, dei fatti e delle notizie stessi.

Art. 7.

(Provvedimenti restrittivi della libertà nei confronti del difensore)

1. Salvo che in caso di motivata gravità o urgenza, non possono essere presi provvedimenti restrittivi della libertà del difensore per reati compiuti nell'esercizio della professione, o in occasione di essa, se non dopo che ne sono stati informati il presidente del tribunale, il procuratore della Repubblica ed il presidente del consiglio dell'ordine del circondario presso cui pende il procedimento penale.

Art. 8.

(Potere disciplinare)

1. Il potere disciplinare sugli avvocati spetta esclusivamente agli ordini forensi.

Art. 9.

(Gli ordini forensi)

1. Nella sede di ogni tribunale è costituito un ordine forense circondariale, che ha

personalità di diritto pubblico ed è retto da un consiglio e rappresentato da un presidente.

2. È costituito inoltre l'Ordine nazionale forense, con personalità di diritto pubblico e con sede in Roma, retto dal Consiglio nazionale forense e rappresentato dal presidente; dell'Ordine nazionale forense fanno parte di diritto tutti gli iscritti agli ordini forensi circondariali.

3. Gli ordini forensi, nell'esercizio delle loro funzioni, e gli avvocati, nell'esercizio della professione, sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 10.

(*Sindacati forensi*)

1. Gli avvocati ed i praticanti possono liberamente associarsi in organizzazioni di carattere sindacale.

2. Alle organizzazioni sindacali degli avvocati e dei praticanti spetta in modo esclusivo la rappresentanza degli iscritti per le questioni attinenti le condizioni economiche di esercizio dell'attività professionale.

3. Agli effetti di questa legge, si considerano maggiormente rappresentativi i sindacati aventi organizzazione in almeno cinque distretti di corte d'appello ed un numero complessivo di iscritti superiore a mille.

Art. 11.

(*Iscrizione all'albo e domicilio professionale*)

1. Per l'esercizio della professione gli avvocati devono essere iscritti nell'albo del circondario del tribunale ove hanno il domicilio professionale.

2. È tuttavia consentito ad ogni avvocato svolgere la propria attività, tenere aperti uffici permanenti o temporanei ed eleggere domicilio per singoli affari in tutto il territorio della Repubblica. Nei primi tre anni della iscrizione all'albo, vigono i limiti territoriali per l'esercizio della professione stabiliti nell'articolo 81.

3. Il patrocinio avanti le magistrature superiori è tuttavia consentito soltanto dopo il decorso di sei anni dall'iscrizione all'albo.

4. Gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori del circondario del tribunale ove hanno il domicilio professionale, devono eleggere domicilio presso un avvocato del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente. In mancanza di tale elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano il proprio ufficio all'estero e che ivi hanno la loro residenza, conseguono o mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultima residenza in Italia, ovvero, in mancanza, nell'albo del circondario del tribunale di Roma.

Art. 12.

(*Società ed associazioni di avvocati*)

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma societaria od associativa.

2. Le società e associazioni professionali forensi sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo dell'ordine forense nel cui circondario hanno sede. Unitamente alla domanda di iscrizione, le società e associazioni debbono depositare la copia autentica dell'atto costitutivo e l'elenco dei soci con le rispettive qualifiche.

3. Di ogni variazione deve essere data immediata comunicazione all'ordine forense nel cui elenco speciale sono iscritte.

4. I soci con qualifica di avvocato o di praticante hanno domicilio professionale nella sede della società o associazione e devono essere iscritti nell'albo degli avvocati o nel registro dei praticanti di uno degli ordini circondariali del distretto in cui ha sede la società.

5. Per quanto non stabilito dalla presente legge e da altre norme speciali, le società ed associazioni forensi sono disciplinate dalle disposizioni generali regolanti l'esercizio delle libere professioni in forma societaria o associativa.

Art. 13.

(*Avvocati stranieri*)

1. Gli avvocati e le società professionali legalmente esercenti la professione forense nei Paesi della Comunità europea sono ammessi all'esercizio professionale in Italia secondo le leggi speciali in materia.

Art. 14.

(*Titolo di avvocato e settori specialistici*)

1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti nei relativi albi od elenchi e, anche se cancellati da essi, ai beneficiari di pensione della Cassa nazionale di previdenza forense.

2. Nell'estrinsecazione dell'attività professionale l'avvocato può soltanto indicare il proprio titolo e, se lo ritiene, in numero non superiore a tre, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera, scelti fra quelli individuati dal Consiglio nazionale forense. Gli avvocati docenti universitari, o quelli che hanno conseguito titoli specialistici ai sensi dell'articolo 15, possono far precedere all'indicazione del settore di attività quella di «specialista in ...». Ogni altra qualificazione è vietata.

Art. 15.

(*Conseguimento del titolo di specialista*)

1. Il Consiglio nazionale forense, di concerto con gli istituti universitari di diritto, può organizzare corsi di specializzazione della durata non inferiore a due anni per l'esercizio della professione nei vari rami del diritto, ai quali possono partecipare tutti coloro che sono abilitati all'esercizio professionale.

2. Il superamento con esito positivo del corso abilita all'uso del titolo di specialista nella materia oggetto di apprendimento.

3. Il Consiglio nazionale forense individua sia i rami del diritto relativamente ai quali

possono essere organizzati i corsi di cui al precedente comma 1, sia i settori di attività professionale di cui al comma 2 dell'articolo 14.

Art. 16.

(*Mandato professionale e procura*)

1. Per ogni incarico professionale l'avvocato ha diritto a giusta retribuzione.

2. Salvo quanto stabilito per le difese di ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.

3. Il conferimento della procura all'avvocato può essere, anche in sede giurisdizionale, tanto scritto quanto orale. Se è orale può essere attestato dall'avvocato senza formalità, anche per quanto attiene la data, con efficacia fino a querela di falso.

4. Sono fatte salve particolari modalità relative alle attestazioni stesse determinate dalla legge. Il cliente può sempre contestare l'invalidità o l'inesistenza di una procura.

5. La procura può essere conferita anche a una società e associazione professionale forense, con efficacia per ogni socio o associato.

Art. 17.

(*Sostituzioni e collaborazione*)

1. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato e, nei casi consentiti, da un praticante, con incarico anche verbale.

2. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

3. L'avvocato che si avvale della collaborazione di altri avvocati o di praticanti deve loro corrispondere adeguato compenso per l'attività svolta, tenuto conto anche delle tariffe professionali. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI CIRCONDARIALI

Art. 18.

(Gli organi degli ordini forensi circondariali)

1. Sono organi degli ordini forensi circondariali:

a) l'assemblea degli iscritti;
b) il consiglio dell'ordine;
c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 19.

(Assemblea degli iscritti)

1. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal consiglio dell'ordine di propria iniziativa o per richiesta scritta di almeno un decimo degli iscritti che deve contenere l'indicazione degli oggetti da trattare. In quest'ultimo caso, se il consiglio non provvede alla convocazione dell'assemblea entro dieci giorni dal deposito della richiesta, ogni richiedente può proporre ricorso entro i quindici giorni successivi al Consiglio nazionale forense, che provvede immediatamente in via sostitutiva.

2. La convocazione è effettuata mediante pubblico avviso indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e gli argomenti posti in discussione. L'avviso deve essere affisso, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, nell'albo dell'ordine e negli albi degli uffici giudiziari compresi nel circondario, ed entro lo stesso termine è inviato per lettera a tutti gli iscritti. Negli ordini con più di cinquecento iscritti, deve essere data notizia dell'assemblea anche con inserzione in un quotidiano locale.

3. Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti negli albi e nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, con esclusione di coloro che siano sospesi dall'esercizio della

professione o dall'iscrizione agli albi per motivi disciplinari.

4. Ogni assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 20.

(*Assemblea ordinaria*)

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno non oltre il mese di febbraio.

2. Se il consiglio dell'ordine non provvede tempestivamente, ogni iscritto agli albi può proporre il ricorso di cui al comma 1 dell'articolo 19, con gli effetti ivi previsti.

3. L'assemblea ordinaria ha per oggetto:

a) la discussione e l'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo dell'anno successivo;

b) la discussione sull'attività svolta dal consiglio nell'anno decorso e la programmazione dell'attività per l'anno successivo;

c) l'elezione del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti, quando i componenti sono scaduti;

d) ogni altro argomento attinente l'esercizio professionale e gli interessi dell'ordine.

4. Gli atti ed i documenti relativi al conto consuntivo e al bilancio preventivo e la relazione dei revisori dei conti devono essere depositati presso la segreteria del consiglio almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

Art. 21.

(*Assemblea straordinaria*)

1. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal consiglio dell'ordine ogni volta che esso lo reputa opportuno, per trattare argomenti attinenti l'esercizo professionale e gli interessi dell'ordine.

2. L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le elezioni sostitutive quando non è possibile provvedere alle sostituzioni ai sensi del comma 4 dell'articolo 25.

Art. 22.

(*Svolgimento delle assemblee*)

1. Le assemblee sono presiedute dal presidente o dal vice presidente del consiglio dell'ordine o dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti e debbono essere affisse per estratto nell'albo dell'ordine.

3. I verbali delle assemblee sono conservati negli atti del consiglio dell'ordine.

Art. 23.

(*Consiglio dell'ordine*)

1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri, se il numero degli iscritti negli albi e nell'elenco degli avvocati degli enti pubblici non supera i cinquanta; di sette, se gli iscritti sono più di cinquanta ma non più di cento; di nove, se gli iscritti sono più di cento ma non più di trecento; di undici, se gli iscritti sono più di trecento ma non più di cinquecento; di quindici, se gli iscritti sono più di cinquecento ma non più di millecinquecento; di diciannove, se gli iscritti sono più di millecinquecento.

Art. 24.

(*Funzioni del consiglio dell'ordine*)

1. Il consiglio dell'ordine ha le seguenti funzioni:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) esercita la funzione disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti;

c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, organizza i corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

e) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

f) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle;

g) fornisce le indicazioni di difensori d'ufficio ai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 4;

h) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, prende i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

i) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;

l) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

Art. 25.

(*Durata in carica dei consigli dell'ordine*)

1. Il consiglio dura in carica fino al 31 dicembre del terzo anno dalla proclamazione dell'elezione e svolge le sue funzioni fino alla proclamazione del nuovo consiglio.

2. I componenti scaduti dalla carica possono essere rieletti consecutivamente una sola volta nei consigli con più di cento iscritti e due volte in quelli con meno di cento iscritti.

3. Decade dall'ufficio:

a) il componente che senza un giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive;

b) il componente colpito dalla sanzione della sospensione, anche se non definitiva o da sospensione cautelare;

c) il componente responsabile delle omissioni e dei ritardi sanzionati nell'articolo 93.

4. In caso di decadenza, morte, dimissioni, cancellazione o radiazione di un componente, il consiglio proclama eletto il candidato che lo seguiva nell'ordine dei voti, nell'ambito della stessa lista. Se la sostituzione non è possibile, si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 21.

Art. 26.

(*Cariche del consiglio dell'ordine*)

1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i suoi componenti il presidente, a cui spetta la rappresentanza dell'ordine, e un vice presidente, un segretario e un tesoriere. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vice presidente il più anziano per iscrizione all'albo, e segretario o tesoriere il più giovane.

2. Le riunioni sono indette periodicamente, con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare, e sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri.

4. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 27.

(*Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni*)

1. I consigli composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte di almeno tre membri. Contro i provvedimenti delle commissioni può essere proposto da ogni interessato reclamo al consiglio in seduta generale.

Art. 28.

(*Scioglimento dei consigli dell'ordine*)

1. Il consiglio dell'ordine può essere sciolto dal Consiglio nazionale forense a causa di gravi violazioni di legge od omissioni dei doveri d'ufficio. In tal caso il Consiglio nazionale forense nomina un commissario straordinario con tutti i poteri dell'organo disciolto esclusi quelli disciplinari.

2. Il commissario convoca, non oltre due mesi dall'assunzione della carica, l'assemblea

straordinaria dell'ordine per l'elezione del nuovo consiglio.

Art. 29.

(*Gestione finanziaria e contributi*)

1. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

2. Per provvedere alle spese di gestione, il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale per tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per il parere sui compensi.

3. Il consiglio ha facoltà di provvedere alla riscossione dei contributi di cui alla lettera *a*) del comma 2 e di quelli dovuti al Consiglio nazionale forense, ai sensi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

4. Coloro che non versano il contributo fissato nei termini stabiliti sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pari all'ammontare del doppio del contributo stesso; in caso di omissione o di grave e ingiustificato ritardo sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 30.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente e ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità e di controllare la gestione finanziaria del consiglio presentando all'assemblea motivato parere sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo.

2. Il consiglio dell'ordine, se vengono meno due o più membri del collegio dei revisori dei

conti, dopo aver provveduto alla sostituzione con il supplente, provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 21.

Art. 31.

(*Ricorso contro i provvedimenti dei consigli dell'ordine*)

1. Contro tutti i provvedimenti del consiglio dell'ordine, per l'impugnazione dei quali non è prevista apposita disciplina, è ammesso ricorso al Consiglio nazionale forense da parte di chiunque vi abbia interesse.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DELL'ORDINE NAZIONALE FORENSE

Art. 32.

(*Organi dell'Ordine nazionale forense*)

1. L'Ordine nazionale forense ha sede in Roma e ne fanno parte tutti gli avvocati iscritti negli ordini forensi circondariali.

2. Gli organi dell'Ordine nazionale forense sono:

a) il Consiglio nazionale forense;
b) il presidente;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 33.

(*Composizione del Consiglio nazionale forense*)

1. Il Consiglio nazionale forense è composto dagli avvocati eletti nel numero e con le modalità indicate nell'articolo 43.

2. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla proclamazione.

3. I suoi componenti scaduti dalla carica non sono rieleggibili più di una volta consecutivamente.

Art. 34.

(*Funzioni del Consiglio nazionale forense*)

1. Il Consiglio nazionale forense ha le seguenti funzioni:

a) emana i regolamenti di attuazione della presente legge relativi: al funzionamento degli organi dell'Ordine nazionale forense e degli ordini forensi circondariali; alle elezioni dei consigli degli ordini circondariali; alla tenuta di albi, elenchi e registri; al tirocinio e agli esami di avvocato; al procedimento disciplinare; alle norme che disciplinano i ricorsi avverso i provvedimenti dei consigli;

b) esercita la sorveglianza sul regolare funzionamento degli organi dei consigli dell'ordine circondariali;

c) esercita la funzione disciplinare in sede di impugnazione;

d) è competente a decidere, in sede di impugnazione, ogni ricorso avverso i provvedimenti dei consigli dell'ordine circondariali;

e) approva e modifica le tariffe professionali;

f) decide i ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine circondariali;

g) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

h) risolve, quando possibile in via preventiva, i conflitti di competenza fra consigli dell'ordine circondariali;

i) esprime pareri in merito alla previdenza forense su richiesta del consiglio di amministrazione della cassa;

l) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

m) redige l'elenco dei rami di attività professionali e delle specialità agli effetti degli articoli 14 e 15;

n) organizza e controlla i corsi per il conseguimento del titolo di specialista;

o) propone al Ministro di grazia e giustizia di bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e nomina le commissioni per gli esami e gli ispettori;

p) decide sui ricorsi contro i provvedimenti delle commissioni esaminatrici;

q) può sciogliere i consigli dell'ordine circondariali ai sensi dell'articolo 28;

r) convoca le elezioni ordinarie o suppletive per i membri dello stesso consiglio;

s) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

t) delibera sui rimborsi delle spese per gli organi dell'Ordine nazionale forense;

u) promuove l'istituzione di borse di studio per i praticanti;

v) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il Consiglio è autorizzato:

a) a imporre diritti sulle proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;

b) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti negli albi, elenchi, registri;

c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

Art. 35.

(*Competenza e funzionamento dell'adunanza generale del Consiglio nazionale forense*)

1. Il Consiglio nazionale forense delibera in adunanza generale su tutte le materie di sua competenza non attribuite al comitato esecutivo o alle commissioni di lavoro.

2. Appartiene alla competenza esclusiva dell'adunanza generale:

a) eleggere il presidente, due vice presidenti, il segretario, due vice segretari e i componenti del comitato esecutivo;

b) nominare i componenti delle commissioni di lavoro e i revisori dei conti;

c) indicare i criteri generali cui devono uniformarsi il comitato esecutivo e le commissioni;

d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

e) approvare i regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio e quelli attribuiti dalla legge alla sua competenza;

f) deliberare sulle materie attribuite al comitato esecutivo e alle commissioni quando ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti del comitato esecutivo o di ciascuna

commissione con esclusione delle deliberazioni prese da queste ultime in sede di impugnazione.

3. Le deliberazioni dell'adunanza generale, delle commissioni e del comitato esecutivo sono valide se ad esse partecipa più della metà dei componenti e le relative decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

4. L'adunanza generale provvede agli adempimenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 del presente articolo non appena avvenuto l'insediamento del Consiglio nazionale.

Art. 36.

(*Commissioni di lavoro*)

1. Il Consiglio nazionale forense opera a mezzo di commissioni di lavoro da costituire nel numero e con le competenze stabiliti da un regolamento approvato dal Consiglio stesso.

2. È obbligatoria la costituzione delle seguenti commissioni:

a) commissione per l'approvazione e revisione delle norme tariffarie;

b) commissione per la decisione in sede di impugnazione dei provvedimenti disciplinari;

c) commissione per la decisione, in sede di impugnazione, delle questioni attinenti l'iscrizione e la cancellazione dagli albi e le altre delibere dei consigli e delle assemblee degli ordini circondariali soggette ad impugnazione, salvo i provvedimenti disciplinari.

3. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il presidente e il segretario, che possono essere sostituiti rispettivamente da un vice presidente e da un vice segretario.

4. Alle deliberazioni delle commissioni si applica il comma 3 dell'articolo 35.

Art. 37.

(*Presidente*)

1. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio nazionale forense e presiede l'adunanza generale, il comitato esecutivo e le commissioni di lavoro.

Art. 38.

(*Comitato esecutivo*)

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dai vice presidenti, dal segretario, dai vice segretari e da altri tre componenti da eleggere tra i membri del Consiglio nazionale forense.

2. Il comitato esecutivo svolge i seguenti compiti:

a) dà attuazione alle delibere dell'adunanza generale del Consiglio;

b) provvede alla gestione finanziaria e compie tutti gli atti di carattere amministrativo, salvo quanto delegato al presidente dal regolamento;

c) forma il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

d) coordina il lavoro delle commissioni;

e) compie tutti gli atti urgenti che appartengono alla competenza del Consiglio nazionale;

f) provvede all'assunzione del personale;

g) compie ogni altra attività indicata nel regolamento.

Art. 39.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Di essi, uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro di grazia e giustizia, che li sceglie tra magistrati con grado non inferiore a consigliere di cassazione. Gli altri sono nominati dallo stesso Ministro tra i presidenti degli ordini circondariali.

TITOLO IV

ELEZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 40.

(*Eleggibilità e incompatibilità*)

1. Sono eleggibili a membri dei consigli dell'ordine circondariali, dei collegi dei reviso-

ri dei conti, del Consiglio nazionale forense tutti gli avvocati con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni, che non siano stati colpiti da sanzione disciplinare più grave della censura.

2. Salvi i casi previsti dalla legge non è ammessa l'assunzione di più di uno degli incarichi elettivi di cui al comma 1 o di uno di essi insieme a quelli previsti dall'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in una delle suddette condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione delle elezioni e in caso di silenzio decade dall'incarico precedente.

Art. 41.

(*Elezione dei consigli circondariali dell'ordine*)

1. Le elezioni del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti si svolgono nell'assemblea ordinaria che deve essere convocata entro il mese successivo alla scadenza delle cariche.

2. Per le elezioni sostitutive, è convocata l'assemblea straordinaria dai membri del consiglio dell'ordine rimasti in carica o, in caso di necessità, dal Consiglio nazionale forense.

3. Il consiglio dell'ordine determina la durata, comunque non superiore a due giorni consecutivi, per lo svolgimento delle operazioni di voto e nomina cinque scrutatori almeno tre dei quali debbono essere sempre presenti alle operazioni stesse.

4. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

5. Espletato lo scrutinio, il consiglio dell'ordine proclama i risultati delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Consiglio nazionale forense, al presidente della corte d'appello, al presidente del tribunale e al procuratore della Repubblica.

Art. 42.

(*Modalità di voto*)

1. I consigli dell'ordine con meno di cinquecento iscritti sono eletti dagli iscritti agli

albi con voto diretto e segreto per mezzo di schede nelle quali possono essere indicati i nomi dei candidati in numero non superiore a due terzi dei consiglieri da eleggere. Possono essere presentate liste contenenti un numero di candidati non superiore a quello sopra indicato, salva la facoltà di ogni elettore di cancellare o sostituire nomi di candidati.

2. Le schede contenenti un numero di candidati eccedente quello indicato nel comma 1 sono nulle.

3. Negli ordini con cinquecento o più iscritti, i consigli sono eletti mediante sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti che debbono essere presentate presso la sede del consiglio, a pena di inammissibilità, da almeno cinquanta iscritti all'albo, non oltre il decimo giorno antecedente la data delle elezioni.

4. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

5. Il voto si esprime con voto di lista ed eventuali voti di preferenza, in numero non superiore a cinque, nell'ambito della lista votata.

6. Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

7. Per quanto riguarda il collegio dei revisori dei conti, in tutti gli ordini ogni elettore può votare per due candidati a membro effettivo e per uno supplente. Altrettanti nomi possono contenere eventuali liste.

8. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 43.

(*Elezione del Consiglio nazionale forense*)

1. I componenti del Consiglio nazionale forense sono eletti in numero di uno ogni mille iscritti o frazione superiore a trecento.

2. Per la loro elezione e per i casi di eventuali sostituzioni, si applicano le norme per le elezioni del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense.

3. In ogni caso i collegi elettorali devono essere composti in modo da consentire l'elezione di non meno di tre consiglieri per collegio.

Art. 44.

(Ricorsi contro le elezioni dei consigli dell'ordine)

1. Ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense contro i risultati delle elezioni tenute nel proprio ordine circondariale nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Il Consiglio nazionale forense può annullare anche d'ufficio, per motivi di legittimità, i risultati delle elezioni dei consigli dell'ordine circondariali.

Art. 45.

(Controllo delle elezioni del Consiglio nazionale forense)

1. Il controllo della regolarità delle operazioni di voto per le elezioni del Consiglio nazionale forense e la proclamazione degli eletti sono compiuti da una commissione di nove membri di cui tre magistrati di grado non inferiore a consigliere di cassazione, dirigenti del Ministero di grazia e giustizia, e sei avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.

2. La commissione delibera con la partecipazione di almeno cinque membri. Presiede il magistrato più anziano, sostituito, ove occorra, dal magistrato che lo segue per anzianità.

3. Con la proclamazione dei nuovi eletti cessano dalle funzioni i componenti in carica del Consiglio nazionale forense.

4. Il Consiglio nazionale forense dà immediata notizia delle elezioni al Ministro di grazia e giustizia, al primo presidente della Corte suprema di cassazione ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

5. La commissione è competente a svolgere le funzioni previste per le elezioni del comitato dei delegati alla Cassa nazionale di previdenza

forense dalla legge 22 luglio 1975, n. 319, e dal regolamento ministeriale 2 aprile 1976 all'articolo 9, in sostituzione della commissione prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 46.

(*Ricorsi contro le elezioni del Consiglio nazionale forense*)

1. I consigli dell'ordine, relativamente al loro collegio elettorale, e i singoli candidati non eletti possono proporre ricorso contro i risultati delle elezioni del Consiglio nazionale forense, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, al Consiglio nazionale forense stesso, il quale decide entro quaranta giorni successivi alla sua prima convocazione. Alla decisione non possono partecipare gli eletti nelle elezioni contestate.

TITOLO V

CONGRESSO GIURIDICO FORENSE

Art. 47.

(*Il congresso*)

1. Ogni due anni gli organi istituzionali e rappresentativi dell'avvocatura (Consiglio nazionale forense, consigli dell'ordine, sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale e Cassa nazionale di previdenza forense) indicono il congresso giuridico forense per la trattazione di temi di particolare rilievo inerenti l'ordinamento giuridico e l'esercizio della professione di avvocato, favorendo il collegamento fra tutte le componenti dell'avvocatura anche a livello internazionale e con gli altri operatori giudiziari e le istituzioni pubbliche fondamentali.

Art. 48.

(*Partecipazione al congresso*)

1. Al congresso partecipano, con diritto di voto, i rappresentanti del Consiglio nazionale

forense, dei consigli e delle assemblee degli ordini, dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, della Cassa nazionale di previdenza forense.

2. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, avvocati italiani e stranieri.

Art. 49.

(*Organizzazione del congresso*)

1. Al fine dell'organizzazione del congresso quest'ultimo elegge una commissione permanente, rappresentativa delle componenti di cui all'articolo 47.

2. Le norme relative alla partecipazione, al voto e al finanziamento, quelle relative allo svolgimento dei propri lavori, nonchè quelle relative all'attività della commissione permanente, sono deliberate dal congresso con proprio regolamento.

TITOLO VI

ISCRIZIONE NEGLI ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 50.

(*Obbligo di iscrizione e requisiti per l'iscrizione*)

1. Gli avvocati, per poter esercitare la professione, devono essere iscritti presso l'albo dell'ordine forense circondariale dove hanno la residenza o il domicilio professionale.

2. L'iscrizione può essere fatta in un solo albo.

3. I requisiti per l'iscrizione negli albi, elenchi e registri sono i seguenti:

a) essere cittadino italiano, o, a condizione di reciprocità, cittadino di uno Stato aderente alla Comunità economica europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici e in particolare non essere fallito, interdetto o inabilitato;

c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata da una università italiana;

d) aver superato, dopo il compimento del tirocinio, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione;

e) non aver già compiuto, al momento della domanda, il quarantesimo anno di età se iscritto per la prima volta.

Art. 51.

(*Divieto di iscrizione*)

1. Non possono essere iscritti agli albi coloro che si sono resi responsabili di fatti che comporterebbero la radiazione.

2. Il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine all'atto dell'esame della domanda di iscrizione, osservate le norme previste per i procedimenti disciplinari.

3. Tuttavia, trascorsi cinque anni dal fatto, il consiglio dell'ordine può procedere egualmente alla iscrizione, se nel periodo suddetto l'interessato ha tenuto ottima condotta.

4. Analogamente, dopo cinque anni dalla radiazione, può essere deliberata la reiscrizione dell'avvocato, sussistendo i requisiti previsti nel comma 3.

Art. 52.

(*Impegno solenne*)

1. Prima di essere ammessi all'esercizio effettivo della professione, gli avvocati devono pronunciare, in pubblica seduta del consiglio dell'ordine, il seguente impegno solenne: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno ad osservare con il massimo scrupolo e con onore i doveri della professione di avvocato».

Art. 53.

(*Esercizio effettivo e continuativo della professione*)

1. L'esercizio della professione forense in modo effettivo e continuativo è condizione per la permanenza della iscrizione all'albo.

2. La continuità e la effettività non sono richieste, durante il periodo della carica, per gli avvocati membri del Parlamento nazionale od europeo o dei consigli regionali, presidenti di provincia o sindaci di comuni capoluogo di provincia o con più di cinquantamila abitanti.

Art. 54.

(Prova dell'esercizio effettivo e continuativo)

1. Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiara, ai fini dell'Irpef, un reddito derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ad un livello minimo determinato ogni tre anni, e per la prima volta nel 1985, dal Consiglio nazionale forense, che sia dimostrativo di un prevalente impegno di lavoro professionale da parte dell'avvocato.

2. L'avvocato è esonerato dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i primi tre anni successivi alla iscrizione, per la prima volta, all'albo, e dopo il compimento del settantesimo anno di età.

Art. 55.

(Cancellazione dagli albi. Eccezioni e ricorsi)

1. In caso di accertata mancanza dei requisiti previsti dagli articoli 53 e 54 i consigli dell'ordine provvedono, entro sei mesi dall'accertamento, alla cancellazione dall'albo.

2. Il provvedimento può essere sospeso, per un periodo non superiore a due anni, in caso di dimostrata impossibilità, per malattia o per altri gravi e oggettivi motivi di impedimento, a conseguire il reddito minimo fissato a norma dell'articolo 54.

3. I provvedimenti dei consigli dell'ordine circondariali sono immediatamente comunicati alla Cassa nazionale di previdenza forense e al Consiglio nazionale forense.

Art. 56.

(*Incompatibilità*)

1. L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi attività continuativa di lavoro autonomo svolta professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e pubblicistico;

b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto riconosciuto dallo Stato;

c) con l'esercizio di attività commerciali in nome proprio o in nome altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone esercenti l'attività commerciale;

e) con la carica di amministratore unico o delegato, o di amministratore con poteri particolari di gestione di società di capitali;

f) con la titolarità della legale rappresentanza di consorzi tra imprese commerciali;

g) con le cariche di presidente o vice presidente di enti pubblici economici che comportano la corresponsione di compensi o indennità superiori al doppio del livello di reddito indicato nell'articolo 54;

h) con la qualità di dipendente pubblico o privato, anche se la relativa attività ha carattere legale, salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano la loro attività per conto di enti pubblici, di cui all'articolo 62 della presente legge.

Art. 57.

(*Eccezioni*)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo precedente, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento e la ricerca universitari nelle materie giuridiche.

2. Fino al compimento del quarto anno di iscrizione all'albo è inoltre consentito all'avvocato lo svolgimento di altre attività di lavoro autonomo purchè non di carattere commerciale, ovvero di insegnamento in scuole pubbliche o private.

Art. 58.

(*Accertamento dell'incompatibilità*)

1. La verifica dell'incompatibilità, ai fini dell'iscrizione nell'albo o della cancellazione dallo stesso, spetta ai consigli dell'ordine. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'articolo 55.

Art. 59.

(*Incompatibilità temporanee*)

1. Coloro che sono stati magistrati ordinari, amministrativi e militari non possono esercitare la professione di avvocato nei distretti ove hanno esercitato le loro funzioni se non è trascorso un quinquennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

2. Coloro che sono stati prefetti o vice prefetti, questori o vice questori, ufficiali di polizia giudiziaria, intendenti o vice intendenti di finanza, funzionari di uffici finanziari, non possono esercitare la professione nelle province ove hanno svolto le loro attività, se non è trascorso un triennio dalla cessazione di esse.

Art. 60.

(*Sospensione dall'esercizio professionale per incarichi pubblici*)

1. L'esercizio della professione forense è sospeso di diritto per chi è chiamato a ricoprire l'ufficio di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato e della Camera dei deputati, di componente della Corte costituzionale, di Ministro o Sottosegretario di Stato, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di presidente di un Consiglio regionale o di componente di una Giunta regionale, di sindaco di comuni superiori a centomila abitanti.

2. Essi conservano l'iscrizione all'albo, nel quale è fatta annotazione dell'incarico ricoperto.

Art. 61.

(*Sospensione volontaria dell'iscrizione*)

1. L'iscrizione all'albo può essere sospesa a richiesta degli avvocati che sono iscritti da almeno dieci anni.

2. L'iscrizione riacquista efficacia a domanda dell'interessato.

3. L'avvocato sospeso a propria richiesta è iscritto in un elenco speciale annesso all'albo.

4. Durante il tempo della sospensione, l'avvocato non può svolgere alcuna attività professionale.

5. Dopo dieci anni di sospensione volontaria la reiscrizione non può essere richiesta e il consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione dall'albo.

Art. 62.

(*Elenco speciale per gli avvocati dipendenti da enti pubblici*)

1. Gli avvocati addetti, con rapporto di pubblico impiego, ad uffici legali interni della pubblica amministrazione o di enti pubblici di qualsiasi natura soggetti a tutela o vigilanza dello Stato o delle regioni, possono esercitare la professione forense limitatamente alle cause e agli affari relativi agli enti stessi.

2. Per l'esercizio della loro attività i suddetti avvocati debbono iscriversi in un elenco speciale annesso all'albo dell'ordine circondariale ove ha sede l'ufficio cui sono addetti. Agli effetti professionali essi sono soggetti, salve le disposizioni particolari derivanti dal loro rapporto con l'ente da cui dipendono, a tutte le norme della presente legge.

TITOLO VII

TENUTA DEGLI ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 63.

(*Albi, elenchi e registri*)

1. I consigli dell'ordine circondariali provvedono alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri degli iscritti all'ordine.

2. L'albo ordinario comprende coloro che esercitano la libera professione in modo individuale o in società o associazione.

3. Oltre che nell'albo ordinario sono inseriti in apposite rubriche annesse all'albo stesso:

a) gli avvocati nei primi tre anni di iscrizione agli effetti della limitazione dell'esercizio professionale di cui al comma 2 dell'articolo 81;

b) gli avvocati di cui all'articolo 59 fino a che dura la limitazione all'esercizio professionale ivi prevista;

c) gli avvocati di cui all'articolo 61, fino a che dura la sospensione volontaria.

4. Sono iscritti in elenchi speciali, annessi all'albo ordinario:

a) gli avvocati dipendenti da enti pubblici;

b) le società e associazioni professionali di avvocati.

5. Sono iscritti in registri annessi all'albo ordinario:

a) i praticanti iscritti al tirocinio;

b) i praticanti abilitati al patrocinio.

6. Negli albi, elenchi e registri debbono essere tempestivamente registrati tutti i dati imposti dalla legge o dai regolamenti o comunque rilevanti, relativi all'inizio, alla conservazione e alla cessazione dell'iscrizione. Essi debbono essere tenuti a disposizione del pubblico e periodicamente riprodotti in stampa.

Art. 64.

(Modalità di iscrizione)

1. L'iscrizione negli albi, negli elenchi e nei registri è deliberata dal consiglio dell'ordine competente entro tre mesi dalla presentazione della relativa documentata domanda.

2. Si applica il comma 3 dell'articolo 55.

Art. 65.

(Trasferimenti)

1. Ogni iscritto agli albi, negli elenchi o nei registri, che trasferisce il proprio domicilio

professionale in altro circondario, deve fare domanda di iscrizione al nuovo consiglio dell'ordine, con il nulla osta del consiglio dell'ordine di provenienza. Questo non può essere rilasciato a chi è sottoposto a procedimento disciplinare o è sospeso dall'esercizio professionale per motivi disciplinari.

2. Viene conservata l'anzianità acquisita.

Art. 66.

(*Tasse di iscrizione*)

1. L'iscrizione negli albi, negli elenchi e nei registri, i trasferimenti e la reiscrizione sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 67.

(*Cancellazioni*)

1. La cancellazione dagli albi, dagli elenchi e dai registri è deliberata dal consiglio dell'ordine su richiesta dell'interessato.

2. La cancellazione viene deliberata d'ufficio nei seguenti casi:

a) per incompatibilità;

b) per mancanza del requisito dell'esercizio effettivo e continuativo della professione, ai sensi dell'articolo 55;

c) quando non è osservato l'obbligo della residenza o del domicilio professionale;

d) per perdita della cittadinanza italiana o di Stato aderente alla Comunità economica europea;

e) per perdita del godimento dei diritti civili o politici, per dichiarazione di fallimento e per interdizione;

f) per gli iscritti nell'elenco degli avvocati dipendenti da enti pubblici, per mancata o cessata appartenza all'ufficio legale dell'ente;

g) per radiazione a seguito di procedimento disciplinare.

3. L'avvocato cancellato dall'albo ha diritto di essere reiscritto se sono cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, purchè non siano trascorsi quindici anni da questa.

Prima che la delibera del consiglio dell'ordine diventi definitiva, l'avvocato può chiedere la cancellazione volontaria o, nei casi previsti dalla lettera *c*), il trasferimento nell'albo dell'ordine competente.

Art. 68.

(*Revisione triennale*)

1. I consigli dell'ordine debbono eseguire, almeno ogni tre anni, la revisione generale degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Art. 69.

(*Procedimento di cancellazione*)

1. I provvedimenti in materia di tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri sono presi dal consiglio dell'ordine con deliberazione motivata.

2. Prima di deliberare la cancellazione per motivi diversi dalla domanda dell'interessato, il consiglio deve sentire l'interessato personalmente. Questi può ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento al Consiglio nazionale forense. Il ricorso ha effetto sospensivo.

3. Il Consiglio nazionale forense è tenuto a decidere entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

4. Se il consiglio dell'ordine non provvede entro tre mesi sulla domanda di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione, l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale forense, affinchè decida in via sostitutiva.

TITOLO VIII

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Art. 70.

(*Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio*)

1. L'abilitazione alla professione di avvocato si consegue con il superamento del prescritto

esame e deve essere preceduta da un periodo di tirocinio, secondo le norme seguenti.

2. Il tirocinio consiste:

a) in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato italiano, che può essere parzialmente sostituita dalla pratica presso un avvocato straniero o dalla frequenza di uffici giudiziari;

b) nella frequenza obbligatoria dei corsi integrativi di formazione professionale.

3. Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima di due anni. Di questi almeno uno deve essere di pratica presso un avvocato italiano. Per l'efficacia del tirocinio è necessaria l'iscrizione nel registro dei praticanti.

4. L'iscrizione nel registro è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo di avvocato nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 3 dell'articolo 50 e che abbiano superato, durante il corso universitario, i seguenti esami: diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto tributario.

5. L'iscrizione è deliberata dal consiglio dell'ordine circondariale ove il praticante intende compiere il tirocinio, e gli effetti di essa hanno inizio dalla data della deliberazione.

6. Il tirocinio deve essere continuativo. Se interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi, esso deve essere ricominciato.

7. Il regolamento determina le modalità di dimostrazione, da parte del praticante, delle attività di tirocinio svolte e di controllo, da parte del consiglio dell'ordine, dell'effettivo esercizio di esse.

Art. 71.

(*Norme disciplinari per i praticanti*)

1. I praticanti devono osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

3. Il praticante radiato non può essere reiscritto nel registro dei praticanti, salvo il disposto dell'articolo 51.

Art. 72.

(*Cancellazione dal registro dei praticanti*)

1. La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata, osservate le forme previste nell'articolo 69, quando sussistono i casi indicati nell'articolo 67, in quanto applicabili, ed inoltre:

a) se il tirocinio è stato interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;

b) al compimento del quarantesimo anno di età.

Art. 73.

(*Pratica professionale*)

1. La pratica professionale si svolge presso un avvocato iscritto all'albo da almeno cinque anni, sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine.

2. Essa consiste nel compimento, presso lo studio dell'avvocato, e sotto la sua guida e controllo, delle attività che sono proprie della professione.

3. Gli avvocati, che esercitano la professione da almeno cinque anni, hanno il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere i praticanti, di istruirli e prepararli all'esercizio della professione.

Art. 74.

(*Abilitazione al patrocinio sostitutivo*)

1. Decorsi sei mesi dall'inizio della pratica presso un avvocato italiano, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo avanti i giudici conciliatori ed i pretori, nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto.

2. L'abilitazione consente al praticante la rappresentanza e la difesa in giudizio esclusivamente in sostituzione e sotto il controllo dell'avvocato presso il quale esercita la pra-

tica e con la personale responsabilità di questi.

3. Con specifico mandato scritto, il praticante abilitato al patrocinio può analogamente sostituire l'avvocato anche davanti il tribunale civile ed amministrativo, nel cui circondario viene svolta la pratica.

4. Per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante deve presentare dichiarazione scritta al consiglio dell'ordine di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per l'esercizio della professione di avvocato, con le eccezioni dell'articolo 57.

5. Prima dell'esecizio del patrocinio il praticante deve pronunciare, davanti al consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne di cui all'articolo 52.

6. L'avvocato presso cui il praticante esercita il patrocinio deve corrispondergli una retribuzione adeguata all'entità e al pregio dell'attività svolta, tenuto conto dei diritti e doveri inerenti alla formazione professionale e delle tariffe professionali.

7. Il Ministro di grazia e giustizia istituisce borse di studio per i praticanti bisognosi e meritevoli, sentito il Consiglio nazionale forense.

Art. 75.

(Corsi integrativi di formazione e di aggiornamento professionale)

1. I consigli dell'ordine, singoli o consociati, devono organizzare corsi integrativi di formazione professionale, di cui all'articolo 70, comma 2, lettera *b*) tenuti da avvocati, magistrati e docenti universitari in materie giuridiche, con particolare riferimento all'applicazione dei princìpi di diritto delle discipline giuridiche che hanno maggior rilievo nell'esercizio della professione di avvocato.

2. La frequenza ai corsi è aperta a tutti gli iscritti in albi, elenchi e registri, a titolo di aggiornamento.

Art. 76.

(Frequenza di uffici giudiziari)

1. Il tirocinio può svolgersi, per non più di un anno, presso uffici giudiziari. La frequenza

presso gli uffici giudiziari deve consentire al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio nazionale forense.

Art. 77.

(*Certificato di compiuto tirocinio*)

1. Il consiglio dell'ordine, verificate modalità e condizioni dell'utile compimento del tirocinio, rilascia al praticante il certificato di compiuta pratica che costituisce titolo per l'ammissione all'esame di avvocato.

2. Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del certificato è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 31, al Consiglio nazionale forense, che decide nel merito entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. In pendenza di questo il praticante è ammesso a sostenere l'esame di avvocato sotto condizione.

Art. 78.

(*Esame di abilitazione*)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico per tutto il territorio della Repubblica ed è indetto ogni anno dal Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, entro il mese di gennaio.

2. L'esame deve svolgersi entro il successivo mese di maggio presso ciascuna sede di corte d'appello.

3. Esso ha valore di esame di Stato.

Art. 79.

(*Commissioni esaminatrici*)

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Consiglio nazionale forense e sono

composte di sette componenti titolari e sette supplenti, dei quali cinque titolari e cinque supplenti sono avvocati, iscritti, da almeno cinque anni, ad un albo del distretto di corte d'appello sede dell'esame e due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello.

2. La designazione degli avvocati componenti delle commissioni d'esame è fatta dal Consiglio nazionale forense, su congiunta proposta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto.

3. La designazione dei componenti magistrati è fatta dai consigli giudiziari.

4. Le commissioni nominano, nella loro prima riunione, a cui partecipano titolari e supplenti, un presidente e un vice presidente, scelti tra gli avvocati.

Art. 80.

(*Ammissione dei candidati*)

1. La commissione esaminatrice è competente ad ammettere i candidati, verificando la regolarità delle domande ed il possesso dei titoli richiesti.

2. Contro la deliberazione della commissione esaminatrice che nega l'ammissione, il candidato può reclamare, nel termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione, al Consiglio nazionale forense, che decide, in via sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In pendenza della decisione, il candidato è ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

Art. 81.

(*Sede per l'esame*)

1. Ciascun candidato può sostenere l'esame soltanto presso la sede di corte d'appello nel cui distretto egli è stato iscritto per l'esercizio della pratica dell'ultimo anno.

2. Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'albo degli avvocati nell'ambito del distretto di corte d'appello presso cui è stato sostenuto l'esame; è vietato all'avvocato,

per il periodo di tre anni dall'iscrizione all'albo, l'esercizio di ogni attività professionale fuori dal distretto della corte di appello in cui è compreso il circondario di iscrizione; è pure vietato, se non sono trascorsi tre anni dall'iscrizione, il trasferimento in albo compreso in altro distretto.

Art. 82.

(*Esame: prove scritte*)

1. L'esame di abilitazione si compone di prove scritte e orali.

2. Le prove scritte sono tre: esse vengono svolte su temi dettati dal comitato esecutivo del Consiglio nazionale forense ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

3. Per ciascuna prova scritta ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 135 punti e con punteggio non inferiore a 42 punti per ciascuna prova.

4. Il candidato è ammesso alla prova orale, qualunque sia il punteggio delle singole prove, se consegue complessivamente un punteggio non inferiore a 155 punti.

Art. 83.

(*Esame: prove orali*)

1. Le prove orali consistono:

a) nell'illustrazione delle prove scritte;

b) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventiva-

mente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato;

c) nell'illustrazione e nella discussione di massime giurisprudenziali nell'ambito delle materie scelte;

d) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

2. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle cinque materie di esame scelte dal candidato.

3. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per la prova orale non inferiore a 220 punti ed un punteggio non inferiore a 40 punti per ciascuna prova.

Art. 84.

(*Certificato d'esame*)

1. Dopo la conclusione dell'esame con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini della iscrizione negli albi per la prima volta, per cinque anni.

Art. 85.

(*Controllo degli esami ed ispettori*)

1. I verbali degli esami sono trasmessi al Consiglio nazionale forense, che, entro tre mesi, può annullarli anche d'ufficio per violazione di legge.

2. Il Consiglio nazionale forense può nominare, scegliendoli tra gli avvocati con almeno dieci anni di anzianità, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali e per il controllo dell'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame.

3. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami ed ai lavori delle commis-

sioni ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove.

4. Gli ispettori redigono ed inviano al Consiglio nazionale forense la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte.

5. Il Consiglio nazionale forense dispone l'immediata rinnovazione degli esami annullati d'ufficio o in seguito a ricorso, previa nomina di altra commissione, ai sensi dell'articolo 79, composta di esaminatori diversi da quelli della commissione le cui prove sono state annullate.

TITOLO IX

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 86.

(Procedimento disciplinare e notizia del fatto)

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte a giudizio disciplinare da parte dei consigli dell'ordine.

2. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente di ogni procedimento penale in corso nei confronti di iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri, nonchè dei casi di abbandono della difesa ingiustificati o che abbiano nuociuto alla difesa del cliente.

Art. 87.

(Competenza)

1. La competenza a procedere disciplinarmente appartiene al consiglio dell'ordine a cui l'incolpato è iscritto oppure al consiglio dell'ordine ove è stato compiuto il fatto. Essa è determinata dalla priorità nell'inizio dell'azione.

2. Se l'incolpato è componente del consiglio dell'ordine che sarebbe competente a

giudicare, egli è giudicato da un altro consiglio, del distretto della stessa corte d'appello, estratto a sorte.

3. Se competente è un consiglio diverso da quello di iscrizione dell'incolpato, esso trasmette copia degli atti al consiglio di iscrizione, e questo può comunicare rilievi e osservazioni scritti che debbono essere uniti al procedimento disciplinare.

Art. 88.

(*Collegio giudicante*)

1. Il collegio giudicante è composto di sette o di cinque membri a seconda che l'ordine competente abbia più o meno di cento iscritti. Ne fanno parte il presidente del consiglio dell'ordine o in sua sostituzione il vice presidente, e sei o quattro membri del consiglio estratti ogni anno a sorte insieme a due supplenti.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'astensione e sulla ricusazione stabilite dal codice di procedura penale. Sulla ricusazione giudica un altro consiglio dell'ordine designato con il criterio di cui al comma 2 dell'articolo 87.

Art. 89.

(*Indagini preliminari e apertura del procedimento disciplinare*)

1. Il procedimento disciplinare è preceduto da una indagine preliminare per la quale il consiglio incarica un consigliere istruttore, non facente parte del collegio giudicante.

2. L'interessato deve essere immediatamente informato dell'indagine e sentito nel corso di essa.

3. Compiuta l'indagine preliminare, il consigliere istruttore riferisce al consiglio che può deliberare l'archiviazione ovvero l'apertura del procedimento disciplinare.

4. Se l'incolpazione si riferisce a fatti di lieve entità, la decisione di procedere al giudizio disciplinare può essere subordinata al rifiuto di accettazione, da parte dell'incolpato, di un avvertimento scritto, con cui il consiglio

gli contesta la violazione commessa e lo richiama al rispetto dei suoi doveri.

5. L'apertura del procedimento disciplinare avviene con provvedimento sommariamente motivato e con la formulazione dei capi di imputazione che debbono essere immediatamente comunicati all'incolpato. Gli atti sono quindi trasmessi al collegio giudicante, il cui presidente nomina il relatore.

6. L'indagine preliminare al procedimento disciplinare non deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità, il consiglio dell'ordine può deliberare una proroga non superiore a quattro mesi.

7. Durante l'indagine preliminare e nel successivo giudizio, possono essere richiesti al pubblico ministero e, suo tramite, alla polizia giudiziaria informazioni e accertamenti.

Art. 90.

(*Citazione in giudizio*)

1. Entro i dieci giorni successivi al ricevimento degli atti, il presidente del collegio giudicante provvede all'emanazione e alla comunicazione all'incolpato della citazione in giudizio, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Art. 91.

(*Giudizio disciplinare*)

1. Il giudizio disciplinare, diretto dal presidente del collegio, si svolge attraverso una o più udienze dibattimentali alle quali possono partecipare l'incolpato e, ove lo ritenga, un magistrato del pubblico ministero designato dal procuratore della Repubblica.

2. L'incolpato può difendersi personalmente o farsi assistere da non più di due avvocati. Se non compare senza giustificato motivo, si procede in sua assenza.

3. Il pubblico ministero può formulare istanze istruttorie e conclusioni finali.

4. Le funzioni di cancelliere sono svolte da un componente del collegio nominato dal presidente.

Art. 92.

(*Svolgimento del giudizio*)

1. Il giudizio disciplinare ha inizio con la relazione sui fatti oggetto della contestazione. Quindi il presidente procede all'interrogatorio dell'incolpato e all'assunzione delle prove, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

2. Ogni componente del collegio, la difesa e il pubblico ministero possono porre domande dirette all'incolpato e ai testimoni. A questi si applicano le norme del codice penale e del codice di procedura penale relative ai testimoni falsi o reticenti.

3. Il collegio giudicante pronuncia la propria decisione immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, dando lettura in udienza del dispositivo. La motivazione deve essere depositata non oltre dieci giorni dalla deliberazione.

4. Fra l'apertura del procedimento disciplinare e la decisione non può trascorrere un termine superiore a quattro mesi.

Art. 93.

(*Sanzioni per l'inosservanza dei termini*)

1. L'inosservanza dei termini entro cui debbono essere compiute le attività del procedimento disciplinare determina la decadenza dalla carica dei consiglieri cui l'omissione o il ritardo sono addebitabili.

2. Su rilievo di chiunque la decadenza è dichiarata dal consiglio dell'ordine o, in sua vece, dal Consiglio nazionale forense.

Art. 94.

(*Contenuto della decisione*)

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

Art. 95.

(*Censura*)

1. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.

Art. 96.

(*Sospensione*)

1. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione e dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e responsabilità gravi o quando non sussistano le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

Art. 97

(*Radiazione*)

1. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione in qualsiasi altro albo, elenco o registro, salvo quanto stabilito nell'articolo 51.

2. Essa si applica nel caso in cui l'incolpato è già stato sospeso due volte e ha commesso altra infrazione grave, o quando l'infrazione commessa è tale da scuotere in modo irreparabile la fiducia in un corretto svolgimento futuro dell'attività professionale.

Art. 98

(*Sospensione cautelare*)

1. Quando, per la gravità del fatto contestato, tenuto conto anche della notorietà di esso,

la continuazione dell'attività professionale può arrecare pregiudizio alla dignità della professione, il consiglio dell'ordine o il collegio giudicante possono deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei loro componenti, la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.

2. In questo caso l'istruttoria deve essere completata nel termine di tre mesi dal provvedimento di sospensione cautelare e non sono consentite proroghe, salvo che queste siano richieste dall'incolpato; in tal caso l'istruttoria può durare per un periodo complessivamente non superiore ai sei mesi dal provvedimento di sospensione.

3. Il periodo di sospensione cautelare viene computato nella durata della eventuale sanzione disciplinare della sospensione.

4. Il consiglio dell'ordine o il collegio giudicante hanno l'obbligo di pronunciarsi sull'eventuale sospensione cautelare: quando nei confronti dell'incolpato è stato emesso ordine o mandato di cattura dall'autorità giudiziaria e quando questa ha disposto, anche con provvedimento non definitivo, l'interdizione dai pubblici uffici.

5. La sospensione cautelare non può essere deliberata senza che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la propria difesa, personalmente o a mezzo dei suoi difensori.

6. Il relativo provvedimento è impugnabile al Consiglio nazionale forense ma l'impugnazione non ne sospende l'esecutività.

7. La sospensione cautelare può essere revocata in ogni momento se vengono meno le condizioni che l'hanno motivata.

Art. 99.

(*Deposito e affissione*)

1. Ogni decisione disciplinare, con gli atti relativi, è depositata nella segreteria del consiglio dell'ordine, e copia della decisione stessa viene comunicata, entro dieci giorni dal deposito, all'interessato e al pubblico ministero.

2. Quando la decisione diviene definitiva, il dispositivo è affisso all'albo esterno dell'ordine e chiunque vi abbia interesse può prendere cognizione del testo integrale della decisione.

Art. 100.

(*Impugnazione avverso le decisioni disciplinari*)

1. Contro le decisioni disciplinari è ammessa impugnazione al Consiglio nazionale forense da parte dell'incolpato, dei suoi difensori e del pubblico ministero.

2. L'impugnazione è proposta mediante ricorso che, entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 99 deve essere depositato nella segreteria del consiglio dell'ordine sede del giudizio, o ad essa inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'impugnazione ha effetto sospensivo, salvo per quanto riguarda la eventuale pronuncia di sospensione cautelare.

4. Il segretario del consiglio dell'ordine provvede senza ritardo a trasmettere il ricorso, con copia autenticata della decisione e degli atti processuali, al Consiglio nazionale forense, dandone comunicazione al pubblico ministero.

5. Sull'impugnazione giudica la commissione di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *b*).

Art. 101.

(*Norme procedurali*)

1. Nel giudizio davanti al Consiglio nazionale forense si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio penale davanti alla Corte di cassazione.

2. Il consiglio dell'ordine che ha ammesso la decisione impugnata, cui deve essere data comunicazione dell'udienza fissata per la discussione dell'impugnazione, può inviare al Consiglio nazionale forense proprie deduzioni. Il consiglio dell'ordine può farsi rappresentare all'udienza di discussione da un proprio membro, che non sia stato componente del collegio giudicante, il quale può formulare conclusioni.

3. Il dispositivo della sentenza è letto in udienza.

4. Il testo della sentenza con la motivazione è depositato presso la segreteria nei venti giorni successivi.

Art. 102.

(*Ricorso per cassazione*)

1. Le sentenze emesse dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare e di tenuta degli albi, elenchi e registri sono comunicate, a cura del segretario, all'incolpato, al consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione impugnata e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere in cassazione per motivi di legittimità provvedendo, entro sessanta giorni dalla comunicazione, a depositare il ricorso presso la segreteria del Consiglio nazionale forense o a farne invio alla stessa per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La segreteria del Consiglio nazionale forense provvede senza ritardo a trasmettere il ricorso, con copia autenticata della sentenza e degli atti processuali, alla corte di cassazione.

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4. Nel successivo giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio penale davanti alla Corte di cassazione.

5. L'incolpato può stare in giudizio e formulare le conclusioni anche personalmente, e il consiglio dell'ordine mediante uno dei suoi componenti a ciò delegato.

Art. 103.

(*Rapporto con il processo penale*)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazione autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se agli effetti della decisione è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo rinviato a tempo determinato. Non possono essere comunque superati della metà i termini massimi per la definizione del procedimento indicati negli articoli precedenti.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di reato procedibile d'ufficio l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

Art. 104.

(*Riapertura del procedimento*)

1. Il procedimento disciplinare concluso con provvedimento definitivo viene riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e per gli stessi fatti l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l'incolpato non lo ha commesso. In tal caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna fondata su fatti che non hanno potuto essere valutati in sede disciplinare. In tal caso i nuovi fatti vengono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del provvedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

Art. 105.

(*Prescrizione dell'azione disciplinare*)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 104, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Art. 106.

(*Esenzione da bollo*)

1. Tutti gli atti dei procedimenti disciplinari, anche davanti alla corte di cassazione, sono

esenti dall'imposta di bollo e sono equiparati, ad ogni effetto fiscale, agli atti del procedimento penale.

TITOLO X

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 107.

(*Soppressione della qualifica di procuratore*)

1. I procuratori iscritti nell'albo, all'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nell'albo degli avvocati. L'anzianità decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori.

2. Possono conseguire l'iscrizione all'albo degli avvocati anche coloro che hanno superato l'esame di procuratore precedentemente all'entrata in vigore della presente legge o che superano gli esami indetti per l'anno di detta entrata in vigore. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, rispettivamente entro due anni dall'entrata in vigore della legge o dal superamento dell'esame.

3. Ogni riferimento, nelle norme vigenti, alla professione di procuratore, si intenda fatto alla professione di avvocato.

Art. 108.

(*Praticanti procuratori*)

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono pratica di procuratore, proseguono, nel tirocinio, secondo le nuove norme. Agli effetti dell'ammissione all'esame di avvocato, viene computato il periodo di pratica già compiuto.

Art. 109.

(*Esami di avvocato*)

1. Gli esami di avvocato si svolgeranno secondo le nuove norme dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 110.

(*Soppressione della professione di patrocinatore legale*)

1. È soppressa la professione di patrocinatore legale regolata dalle disposizioni seguenti: legge 7 luglio 1901, n. 283; articolo 5 del regio decreto 19 dicembre 1901, n. 547; articolo 15 del regio decreto 20 settembre 1922, n. 1316; articolo 2 del regio decreto 6 settembre 1923, n. 1920; regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2321; legge 28 giugno 1928, n. 1415.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano abilitati all'esercizio di detta professione e sono iscritti negli appositi registri possono continuare ad esercitarla, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle norme citate, e devono chiedere l'iscrizione in un nuovo registro ad esaurimento da tenersi a cura del consiglio dell'ordine competente.

Art. 111.

(*Abolizione dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle magistrature superiori*)

1. È soppresso l'albo speciale per il patrocinio avanti alle magistrature superiori. Dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti negli albi di avvocato con anzianità superiore a sei anni possono esercitare il patrocinio avanti le magistrature superiori od organi amministrativi o giurisdizionali equiparati.

2. Gli avvocati iscritti nel solo albo speciale devono chiedere l'iscrizione nell'albo circondariale dove hanno la residenza o il domicilio professionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 112.

(*Decorrenza delle norme sull'esercizio effettivo e continuativo della professione*)

1. Agli effetti dell'articolo 54 si prendono in considerazione soltanto i redditi dichiarati ai

fini dell'IRPEF per gli anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 113.

(*Incompatibilità e requisiti non previsti dalla precedente normativa: regolarizzazione*)

1. Gli avvocati ed i procuratori iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali esistono incompatibilià o che non sono in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, a pena di cancellazone dall'albo, di regolarizzare la propria posizione entro cinque anni dall'entrata in vigore di questa legge.

2. La prima revisione degli albi, ai sensi dell'articolo 68, deve essere eseguita scaduto il termine di cui al comma 1.

3. Gli italiani appartenenti a regioni non unite politicamente all'Italia, iscritti agli albi all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, numero 1), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, conservano il diritto all'iscrizione, alla condizione che conservino la cittadinanza dello Stato a cui appartengono le suddette regioni.

Art. 114.

(*Elezioni dei consigli dell'ordine*)

1. Le nuove norme per le elezioni dei consigli dell'ordine si applicano alla prima scadenza naturale degli ordini in carica all'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli effetti della rieleggibilità, si considera il solo periodo di carica in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 115.

(*Elezioni del Consiglio nazionale forense*)

1. Il Consiglio nazionale forense in carica cessa dalle sue funzioni alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio nazionale forense devono essere indette almeno sei mesi prima della scadenza del termine suddetto.

3. Vale anche per le elezioni per il Consiglio nazionale forense quanto stabilito nel comma 2 dell'articolo 114.

4. Il Ministro di grazia e giustizia determina le circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 43, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 116.

(*Incompatibilità tra le cariche all'entrata in vigore della legge*)

1. Gli avvocati che ricoprono cariche incompatibili, ai sensi dell'articolo 40, devono optare per una di esse entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di silenzio l'avvocato conserva la carica assunta per ultima.

Art. 117.

(*Giudizi disciplinari*)

1. Nei giudizi disciplinari non definiti si applicano le norme della presente legge, ma i termini decorrono dall'entrata in vigore della legge.

2. Se il procedimento disciplinare è in grado di impugnazione, esso è rimesso al consiglio dell'ordine competente per il riesame del merito, qualora la decisione sia stata presa applicando gli effetti di un giudicato penale, oppure sia stata inflitta la sanzione della cancellazione prevista nella legge 17 febbraio 1971, n. 91.

3. Nei casi di cui al comma 2, la prescrizione è interrotta e riprende l'intero corso dal giorno in cui gli atti del procedimento pervengono al consiglio dell'ordine competente.

Art. 118.

(*Potere regolamentare del Consiglio nazionale forense*)

1. I regolamenti di competenza del Consiglio nazionale forense devono essere approvati entro un anno dall'insediamento del nuovo

Consiglio nazionale forense. Scaduto tale termine, il potere regolamentare si trasferisce, limitatamente alla prima approvazione dei regolamenti, al Ministro di grazia e giustizia. Il Ministro provvede entro i sei mesi successivi, sentito il Consiglio nazionale forense ed i sindacati forensi più rappresentativi.

2. Tutti i regolamenti di competenza del Consiglio nazionale forense diventano efficaci dopo sessanta giorni dall'invio al Ministro di grazia e giustizia per il controllo, qualora il Ministro non restituisca entro il termine suddetto il regolamento con l'invito ad apportare modifiche.

3. Il Consiglio nazionale forense, con provvedimento motivato, può rifiutare, in tutto o in parte, le modifiche proposte dal Ministro, purchè queste non incidano su aspetti di legittimità dei regolamenti.

4. Il Ministro di grazia e giustizia ha il potere di annullare i regolamenti o le singole norme dei regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense che siano in violazione di norme di legge.

5. I regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense sono pubblicati sul *Bollettino* del Ministero di grazia e giustizia ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione.

Art. 119.

(*Contributo straordinario*)

1. Gli avvocati, che risultano iscritti negli albi e negli elenchi al 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, devono pagare, nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 29, la somma di lire centomila per costituire un fondo necessario alle spese per l'attuazione della presente legge.

2. I pagamenti vengono assegnati:

a) il 50 per cento al Consiglio nazionale forense;

b) il 35 per cento al consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto;

c) il 15 per cento alla commissione per il congresso.

Art. 120.

(*Commissione provvisoria per il congresso*)

1. Fino all'approvazione del regolamento per il congresso, le funzioni della commissione vengono svolte da una commissione provvisoria composta da:

a) il presidente del Consiglio nazionale forense;

b) il presidente della Cassa nazionale di previdenza forense;

c) i presidenti dei sindacati forensi più rappresentantivi;

d) il presidente del consiglio dell'ordine organizzatore del prossimo congresso;

e) i presidenti del consiglio dell'ordine di Roma, Napoli e Milano;

f) i presidenti dei consigli dell'ordine che hanno organizzato gli ultimi cinque congressi giuridici forensi.

Art. 121.

(*Abrogazione di norme*)

1. Sono abrogate le norme seguenti: regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; legge 28 maggio 1936, n. 1003; regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482; regio decreto-legge 30 gennaio 1939, n. 146; regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 580, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2555; decreto ministeriale 27 giugno 1938; legge 23 novembre 1939, n. 1949; legge 23 marzo 1940, n. 524; legge 24 febbraio 1941, n. 224; legge 29 aprile 1943, n. 419; regio decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178; decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215; decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318; decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382; decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11; decreto legislativo presidenziale 21 giugno 1946, n. 6; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 maggio 1947, n. 597; decreto legislativo 26

febbraio 1948, n. 174; legge 7 dicembre 1951, n. 1333; legge 17 febbraio 1971, n. 91; legge 15 novembre 1973, n. 738.

2. Sono abrogati gli articoli 128, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 130 e 131 del codice di procedura penale.

3. Sono inoltre abolite tutte le norme incompatibili con quelle contenute in questa legge.

Art. 122.

(*Disposizioni in materia di tariffe*)

1. Restano provvisoriamente in vigore, fino all'approvazione di nuova legge, tutte le norme che disciplinano la retribuzione dell'avvocato, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 123.

(*Decorrenza delle disposizioni dell'articolo 31*)

1. Le disposizioni dell'articolo 31, per i ricorsi diversi da quelli contro i provvedimenti disciplinari, di cancellazione o per rifiuto di iscrizione e di rilascio di certificato di compiuta pratica, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento, prima del quale per i ricorsi in materia disciplinare o di cancellazione o per rifiuti di iscrizione o di rilascio di certificato di compiuta pratica si applicano, in quanto compatibili, le norme ora vigenti.

Art. 124.

(*Decorrenza dell'applicazione dell'articolo 93*)

1. L'articolo 93 si applica dopo l'entrata in vigore del regolamento dei procedimenti disciplinari.

Art. 125.

(*Entrata in vigore della legge*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo per quanto riguarda specifiche norme per le quali sia diversamente stabilito.